

ISTITUTO COMPRENSIVO - "PITAGORA"-MISTERBIANCO
Prot. 0005475 del 08/05/2024
IV (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P I T A G O R A" VIA F.lli Cervi, 4 - 95045
MISTERBIANCO- CT Cod. Mecc.:
CTIC88200T-Cod..Fisc.: 93014730878 E-MAIL:
ctic88200t@istruzione.it - www.icspitagora.edu.it



CIRCOLARE N. 232

Misterbianco 08/05/2024

- AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
- AI GENITORI
- al Sito
- p.c. D.S.G.A

Decreto Caivano e obbligo di istruzione

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 "DECRETO CAIVANO" e OBBLIGO DI ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge N. 123 del 15 settembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante modifiche sostanziali alla disciplina sulla Dispersione Scolastica in particolare sull'adempimento dell'obbligo di istruzione;

VISTA la nota prot. N. 16722 del 22/04/2024 recante indicazioni sulla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica da parte della Direzione Regionale Sicilia

COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art.1 c.622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

MANCATA ISCRIZIONE: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P I T A G O R A" VIA E.lli Cervi, 4 - 95045
MISTERBIANCO- CT Cod. Mecc.:
CTIC88200T-Cod..Fisc.: 93014730878 E-MAIL:
ctic88200t@istruzione.it - www.icspitagora.edu.it



MANCATA ISCRIZIONE

La Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo di istruzione (r.o.d.i.) invitandolo ad ottemperare alla Legge.

I Dirigenti Scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il r.o.d.i., previamente ammonito:

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;

e lo comunica, senza ritardo, al r.o.d.i.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P I T A G O R A" VIA E.lli Cervi, 4 - 95045
MISTERBIANCO- CT Cod. Mecc.:
CTIC88200T-Cod..Fisc.: 93014730878 E-MAIL:
ctic88200t@istruzione.it - www.icspitagora.edu.it



Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore

o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola,


o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE.

Compiti dei coordinatori di classe

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione tramite il monitoraggio mensile; successivamente il Dirigente Scolastico provvederà ad attivare gli adempimenti di legge. Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Si allegano alla presente le schede di sintesi con la descrizione dei compiti di ciascuna figura coinvolta nella prevenzione alla dispersione scolastica.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO




Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Allegato 1

Schema delle procedure previste dal "Decreto Caivano" in ordine alla circostanza di **mancata iscrizione**






Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Allegato 2

Schema delle procedure previste dal "Decreto Caivano" in ordine alle circostanze di **elusione dell'obbligo di istruzione**





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Allegato 3

Schema procedure introdotte dall'USR Sicilia, per la prevenzione della **frequenza irregolare** tramite l'azione degli OPT

